

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Terza Sezione

Il Presidente

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 e s.m.i., recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa" ed in particolare l'art. 2, recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il decreto del Presidente del TAR Lazio 20 luglio 2021 n. 140, con cui è stato stabilito il riparto delle materie fra le Sezioni esterne del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per l'anno 2022;

Ritenuto di dover assicurare una equilibrata distribuzione del carico di lavoro all'interno della Sezione terza esterna, tenuto conto della consistenza effettiva degli organici del personale di magistratura;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

- 1. Per l'anno 2022 i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti ed esclusi quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza di merito, assegnati alla competenza della Sezione Terza esterna, saranno così ripartiti:
- a) alla Sezione terza principale, sono assegnati i ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, limitatamente agli atti e provvedimenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali;
- Gruppo Ferrovie dello Stato (Trenitalia, RFI, Italferr, Ferservizi, Cento stazioni S.p.a.);
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e Gestori Aeroportuali;
- Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV);
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV);
- Capitanerie di Porto e Autorità Portuali;
- Autorità di regolazione dei trasporti (ART);

- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente alle seguenti questioni:
 - accesso a corsi di laurea a ciclo unico e programmato, con graduatoria nazionale;
 - iscrizione ad anni successivi al primo, relativamente ai corsi di laurea sopra specificati;
 - scuole di specializzazione.
- Controversie di cui all'art. 119, comma 1, lett. l) del CPA (produzione e trasmissione energia);
- b) alla Sezione terza *bis*, sono assegnati i ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
- Ministero dell'Istruzione, ad eccezione dei ricorsi in materia di "sostegno";
- c) alla Sezione terza ter, sono assegnati i ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
- Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente alle seguenti questioni:
 - personale docente, ricercatori, esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - Autorità nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), CINECA, INVALSI;
 - altre controversie, diverse da quelle espressamente devolute alla competenza di altre Sezioni;
- C.N.R.;
- Istituti ed Enti di ricerca e quelli equiparati;
- d) alla Sezione terza quater, sono assegnati i ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
- Ministero della Salute;
- ISS Istituto Superiore di Sanità;
- AIFA;
- Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia della sanità;
- Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Istituti Fisioterapici Ospedalieri;
- Croce Rossa Italiana;
- I.S.T.A.T. Istituto Nazionale di Statistica;
- A.C.I..

Art. 2

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2022.

Roma, data firma

(Giuseppe Daniele)